

Codice A1801A

D.D. 5 ottobre 2017, n. 3219

Parere su istanza di sdemanializzazione di area del demanio idrico, reliquato alveo del Lago di Viverone, sita nel Comune di Viverone (BI), richiedenti Sigg. Giuseppe e Andrea LUCCA.

Premesso che

- con nota prot. n. 2017/10437/DR-TO del 13.09.2017 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza presentata dai Sigg. LUCCA Giuseppe e Andrea per la sdemanializzazione di un'area appartenente al demanio idrico sita nel Comune di Viverone (BI), censita al catasto terreni al foglio n. 19 mappali 24/parte e acque/parte;

- con D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011 la Giunta regionale ha adottato le disposizioni e i criteri per l'espressione del parere unico regionale in merito alle procedure di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento di aree del demanio idrico, richiesto ai sensi degli accordi assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 20/06/2002 e 30/11/2006;

- le predette deliberazioni richiamano, in particolare, le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 37/1994, il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni nonché le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati, ed attribuiscono alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si proceda all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

- nella nota prot. n. 45020/A1815A del 27/09/2017 il Settore Tecnico regionale di Biella e Vercelli ha espresso, in merito all'istanza in oggetto, il seguente parere: *"... richiamando i contenuti sia della D.G.R. n. 60-9156 del 7/07/2008 sia della D.G.R. n. 30-2231 del 22/06/2011, in particolare non possono comunque perdere la demanialità: gli alvei lacuali e fluviali, i canali demaniali e le loro pertinenze ... ect", esprime parere negativo all'istanza indicata in oggetto. ..."*

rilevato che l'istruttoria di competenza regionale prevede, in caso di valutazioni negative in merito alla tutela della sicurezza idraulica dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, di procedere al rilascio di parere negativo alla sdemanializzazione;

IL DIRIGENTE

viste la D.G.R. n. 60-9156 del 7 luglio 2008 e la D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011;
preso atto del parere citato in premessa;

determina

- di esprimere parere negativo alla sdemanializzazione dell'area in oggetto;

- di consentire, che se richiesta l'area venga regolarizzata in concessione demaniale, secondo le disposizioni vigenti;

- di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta, copia del parere citato in premessa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l. r. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Maria GAMBINO)